

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2396

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Presentato il 12 maggio 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge introduce norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia sulla base dell'intesa stipulata tra il Governo della Repubblica e la rappresentanza della confessione religiosa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. L'intesa è stata firmata il 21 febbraio 2025 dal Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Giorgia Meloni e da Sua Eccellenza mons. Siluan, vescovo e legale rappresentante della Diocesi ortodossa romena d'Italia, al secolo Ciprian Nicolae Șpan.

Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, modificato dal decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 21 novembre 2023 e, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2024.

Dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, rilasciato con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2011, la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in data 15 dicembre 2011, ha presentato richiesta per negoziare l'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Sono iniziate le trattative a tale fine ma, acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva per la libertà religiosa, queste si sono poi interrotte a seguito della questione posta dalla confessione religiosa in merito ad alcuni aspetti concernenti l'iscrizione al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e la possibilità di percepire assegni familiari. La materia è stata sotto-

posta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ha però concluso che il numero dei beneficiari sarebbe stato troppo esiguo per giustificare una modifica alla vigente normativa. Risolta la questione, le trattative sono riprese il 25 febbraio 2015. L'iter istruttorio, iniziato nel novembre 2015, si è concluso nel 2025.

La Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa e i rappresentanti della Diocesi ortodossa romena d'Italia, in costante contatto con la medesima, hanno esaminato il testo della bozza di intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione.

Il testo dell'intesa è stato siglato il 27 gennaio 2025 dal dottor Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e dal Presidente dell'associazione. Il 19 febbraio 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di intesa, autorizzandone la firma.

L'approvazione di quest'intesa colloca la Diocesi ortodossa romena d'Italia tra le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato dell'articolo 8 della Costituzione, ossia la Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione buddhista italiana, Unione induista italiana, l'Istituto buddhista italiano Soka Gakkai e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

La Romania è l'unico Paese di lingua e tradizione neolatine fra le nazioni storicamente appartenenti alla cristianità ortodossa. Costituitasi come entità nazionale a partire dai principati di Moldavia e di Valacchia, fino all'indipendenza nazionale – nel 1862 –, la Chiesa ortodossa di Romania ha ottenuto l'autocefalia nel 1885 e la dignità patriarcale nel 1925. Il popolo romeno trova le proprie radici nei primi

secoli dell'era cristiana e, all'interno del mondo ortodosso, ha sviluppato una visione propria, bilanciando e armonizzando tra loro i tratti distintivi della cultura greca e slava, non senza qualche influsso della cristianità occidentale (penetrato attraverso il dominio ungherese e asburgico in Transilvania), che ha costituito nel Paese comunità cattoliche – di rito latino e bizantino – ed evangeliche.

Oggi la Chiesa romena annovera quasi venti milioni di fedeli in Romania e nella diaspora ed estende rivendicazioni sulla maggioranza di lingua romena degli abitanti della confinante Repubblica di Moldavia. L'ortodossia romena si caratterizza anche per una forte presenza monastica, contenuta, ma non sradicata, dal regime comunista romeno (che, a differenza degli altri regimi del blocco sovietico, preferì agire sulla Chiesa, anziché con una politica di aperta ostilità, con una continua ingerenza nel controllo degli affari ecclesiastici).

La presenza di chiese ortodosse romene in Italia è relativamente recente e, salva la breve parentesi di una parrocchia costituita a Roma negli anni 1941-1942, si è sviluppata negli anni seguenti al Concilio Vaticano II come ministero spirituale destinato agli immigrati romeni – in larga maggioranza ortodossi – presenti in Italia: la prima parrocchia in Italia venne fondata a Milano nel 1974. Tale ministero, comunemente limitato alla cura pastorale dei fedeli romeni, si è sviluppato con l'istituzione di una rete di parrocchie, situate nei capoluoghi urbani di un certo rilievo, e di altre comunità filiali servite saltuariamente da uno dei parroci. Le prime sedi sono state offerte dalle autorità ecclesiastiche cattoliche locali – con la singola eccezione della prima parrocchia di Roma, sorta come ospite nella sede romana della Chiesa anglicana –, sebbene la pratica dell'assegnazione di locali di culto cattolici dismessi continui, comunque, nella maggior parte dei luoghi d'insediamento.

L'arrivo di numerosi immigrati romeni in Italia negli anni ha cambiato radicalmente la situazione delle parrocchie ortodosse romene – una cinquantina nel 2001,

166 nel 2011 e, secondo dati aggiornati a febbraio 2023, attualmente 285 (oltre ad altre 13 in formazione), raggruppate in 26 decanati, 6 monasteri, 2 eremi, 5 cappelle episcopali e 2 centri pastorali, con un totale di 301 sacerdoti e 13 diaconi –, il cui numero è in continua espansione e che radunano una comunità composta da più di un milione di persone.

Fino al 2008 la sede arcivescovile del Patriarcato di Romania da cui dipendeva l'Italia era quella di Parigi. In ragione dell'ingente presenza romena nel nostro Paese, nell'agosto 2004 il Patriarcato di Romania, attraverso la sua Metropolia ortodossa romena dell'Europa occidentale e meridionale, ha nominato un vescovo vicario per l'Italia, dopo di che – nel 2008 – è stata istituita un'apposita Diocesi ortodossa romena d'Italia, di cui è vescovo mons. Siluan (Ciprian Nicolae Șpan), coadiuvato dal vescovo ausiliare Atanasie. Allo stato attuale, quindi, la Metropolia ortodossa romena dell'Europa occidentale e meridionale ha giurisdizione su tutta l'Europa occidentale e meridionale ed è strutturata in un'Arcidiocesi dell'Europa occidentale – con sede a Parigi e giurisdizione su Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Irlanda e Islanda –, nella Diocesi di Spagna e Portogallo – con sede a Madrid – e nella Diocesi ortodossa romena d'Italia, con sede a Roma, alla quale con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2011 è stata riconosciuta la personalità giuridica (fonte: CESNUR – *Le religioni in Italia*. Edizione 2024).

Il presente disegno di legge, sulla base della citata intesa firmata il 21 febbraio 2025, contiene norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia.

L'articolo 1 (*Rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia*) stabilisce che la legge di approvazione dell'intesa regola i rapporti tra lo Stato e la Diocesi sulla base dell'allegata intesa.

L'articolo 2 (*Libertà religiosa*), richiamando i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce l'autonomia e la libertà confessionale della Diocesi, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato,

nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione religiosa e negli atti disciplinari e spirituali. È garantita la libertà, in forma individuale e collettiva, di esercizio del culto, di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'articolo 3 (*Ministri di culto*) specifica che i ministri di culto nominati dalla Diocesi godono del libero esercizio del loro ministero pastorale. Non sono tenuti a dare informazioni su fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio del proprio ministero. Ai ministri di culto è inoltre riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile. La Diocesi comunica tempestivamente alle competenti amministrazioni l'elenco aggiornato dei suoi ministri di culto e rilascia un'apposita certificazione della qualifica di appartenenza canonica al proprio clero ai fini dello svolgimento delle attività di assistenza spirituale e della celebrazione dei matrimoni.

Gli articoli 4 (*Assistenza spirituale ai militari*), 5 (*Assistenza spirituale ai ricoverati*) e 6 (*Assistenza spirituale ai detenuti*) assicurano il diritto all'assistenza spirituale, da parte dei ministri di culto, ai militari ortodossi, agli appartenenti alla Diocesi ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e ai detenuti in istituti penitenziari. A tale fine, la Diocesi trasmette alle amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto. In caso di decesso di un militare ortodosso le autorità competenti adottano, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della Diocesi. Gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell'assistenza spirituale sono a carico della Diocesi.

In attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, gli articoli 7 (*Insegnamento religioso nelle scuole*) e 8 (*Istruzione scolastica ortodossa*) riconoscono agli alunni il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi. Questi non debbono aver luogo con orari e modalità discriminanti. Alla Diocesi è riconosciuto il

diritto di rispondere ad eventuali richieste relative allo studio del fatto religioso che possano provenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, con lo svolgimento di attività inserite tra quelle extracurricolari, da svolgersi in orario extrascolastico. Viene altresì riconosciuto alla Diocesi il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

L'articolo 9 (*Matrimonio*) riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Diocesi in possesso della cittadinanza italiana, previa pubblicazione nella casa comunale, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile. Nel rilasciare il nulla osta, l'ufficiale di stato civile deve attestare che ai nubendi è stata data lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi.

Per quanto riguarda le festività religiose, l'articolo 10 (*Festività*) prevede che ai fedeli della Diocesi sia consentito il diritto di osservare le seguenti festività: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. Tale diritto viene esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, restando comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dall'ordinamento dello Stato. Il calendario di tali festività deve essere annualmente comunicato al Ministero dell'interno.

L'articolo 11 (*Edifici di culto*) prevede, al comma 3, che « Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni ». La normativa vigente in materia di imposta municipale propria prevede l'esenzione a favore degli immobili e delle relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto. Tali edifici non possono es-

sere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo accordo la Diocesi; inoltre, salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrarvi per l'esercizio delle sue funzioni senza avere dato previo avviso e preso accordi con la Diocesi.

L'articolo 12 (*Cimiteri*) dispone che, su richiesta della Diocesi, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente, siano previste aree riservate nei cimiteri.

L'articolo 13 (*Patrimonio culturale*) sancisce il reciproco impegno dello Stato e della Diocesi a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi e degli altri enti della medesima, anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

L'articolo 14 (*Riconoscimento giuridico di enti costituiti nell'ambito della Diocesi*) disciplina il riconoscimento come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, degli altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 15 (*Attività di religione o di culto*) specifica che le attività di religione o di culto sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana. Attività diverse sono quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, comunque, tutte le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

L'articolo 16 (*Regime tributario degli enti della Diocesi*) prevede, al comma 1, che, agli effetti tributari, gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione. Il comma 2 prevede che gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti

stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime (comma 3). Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che, sulla base delle informazioni fornite dalla Diocesi circa gli enti ad essa appartenenti, dalle verifiche condotte ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (periodo d'imposta 2022) il gettito attribuibile agli enti medesimi è risultato pressoché inesistente. Pertanto, anche qualora ai soggetti in questione fosse applicabile un regime impositivo diverso, non si determinerebbero effetti finanziari.

Gli articoli 17 (*Gestione degli enti della Diocesi*), 18 (*Iscrizione nel registro delle persone giuridiche*) e 19 (*Mutamenti degli enti della Diocesi*) vertono sul regime degli enti religiosi e in particolare disciplinano: il regime tributario; la gestione; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il mutamento sostanziale degli enti stessi.

Con l'approvazione dell'intesa è esteso alla Diocesi il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Confessioni religiose delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, e dalle leggi di approvazione delle intese già concluse. In particolare, l'articolo 20 (*Deduzione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*) estende la deducibilità dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Diocesi ortodossa romana. La legislazione vigente prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in favore di altre istituzioni religiose, tra le quali figura l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. L'importo massimo deducibile è pari a 1.032,91 euro (articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). In base ai dati forniti dalla Diocesi ortodossa romana circa le erogazioni liberali effettuate dai fedeli nell'anno 2023, considerando il limite massimo deducibile, risulta un ammontare oggetto dell'agevolazione di circa 0,65 milioni di euro. Considerando un'aliquota marginale media

pari al 35 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa -0,23 milioni di euro per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e di -0,01 e -0,004 milioni di euro rispettivamente per le addizionali regionale e comunale.

Inoltre, l'articolo 21 (*Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*) consente alla Diocesi di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto riguarda le scelte espresse dai contribuenti. Con riferimento alle quote relative alle scelte non espresse, la Diocesi parteciperà alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse. Tali somme sono destinate, oltre che ai fini di cui all'articolo 20 (culto, istruzione, assistenza e beneficenza), anche al mantenimento dei ministri di culto, alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei monasteri nonché per esigenze di culto della popolazione e per scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale da realizzarsi anche in Paesi esteri. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite, comprese le erogazioni liberali di cui all'articolo 20, devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno e da questo sono inviati, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 22 (*Assegni ai ministri di culto*) specifica che gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. Essa provvede ad operare le necessarie ritenute fiscali sugli assegni stessi secondo le disposizioni tributarie in materia e provvede altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

L'articolo 23 (*Commissione paritetica*) prevede che, su richiesta di una delle Parti, l'eventuale revisione del sistema di cui agli articoli 20 e 21 sia sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione paritetica.

L'articolo 24 (*Norme di attuazione*) prevede che le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione dell'intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Diocesi e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

L'articolo 25 (*Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti*) sancisce che dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia e applicabilità, nei riguardi della Diocesi, delle comunità locali da essa rappresentate nonché degli enti, istituzioni e organismi e delle persone che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello

Stato, e le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

L'articolo 26 (*Ulteriori intese*) prevede che, qualora occorra apportare modifiche al testo dell'intesa, le parti provvederanno alla stipulazione di una nuova intesa ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione. Qualora siano presentati disegni di legge concernenti le materie disciplinate dall'intesa, saranno promosse previamente le intese del caso.

Con l'articolo 27 (*Copertura finanziaria*) si prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge di approvazione dell'intesa.

Al disegno di legge è allegato il testo dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, stipulata a Roma il 21 febbraio 2025.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articoli da 1 a 10 e 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 e 26.

Le disposizioni recate dagli articoli sopra indicati hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 (Edifici di culto)

La disposizione in esame prevede, al comma 3, che *“Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni”*.

La normativa vigente in materia di IMU prevede l'esenzione a favore degli immobili e relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto: ove tale disposizione non sia già applicabile nel caso di specie, sulla base dei dati forniti dalla Diocesi, risulta che solo una parte degli enti ad essa appartenenti risulta intestataria di immobili in catasto, di cui circa il 25% riferiti proprio a fabbricati classificati nella categoria E7 (Fabbricati destinati all'esercizio pubblico di culto).

Tali fabbricati risultano comunque esenti ai fini IMU in quanto classificati nella categoria E.. Pertanto, si ritiene di non ascrivere effetti di natura finanziaria alla disposizione in argomento.

Articolo 13 (Patrimonio culturale)

In merito all' articolo 13 *“1. La Repubblica e la Diocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi e dei soggetti di cui all' articolo 14, eventualmente anche istituendo a tal fine un' apposita Commissione mista.”*, si evidenzia che la costituzione della Commissione in parola è meramente eventuale. In ogni caso, come indicato al successivo articolo 27, ove istituita, dalla sua istituzione e dal suo funzionamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 16 (Regime tributario degli enti della Diocesi)

La disposizione prevede, al comma 1, che agli effetti tributari, gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.

Il comma 2 prevede che gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime (comma 3).



Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che, sulla base delle informazioni fornite dalla Diocesi circa gli enti ad essa appartenenti, dalle verifiche condotte ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (periodo d'imposta 2022) è emerso un gettito attribuibile agli enti medesimi pressoché inesistente. Pertanto, anche qualora ai soggetti in questione fosse applicabile un regime impositivo diverso, non si determinerebbero effetti finanziari.

Articolo 20 (Deduzione agli effetti IRPEF)

La norma in esame estende la deducibilità dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Diocesi Ortodossa Romena.

La legislazione vigente prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in favore di altre Istituzioni religiose, tra le quali figura l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana. L'importo massimo deducibile è pari a 1.032,91 euro (articolo 10 del TUIR).

In base ai dati forniti dalla Diocesi Ortodossa Romena circa le erogazioni liberali effettuate dai fedeli nell'anno 2023, considerando il limite massimo deducibile, risulta un ammontare oggetto dell'agevolazione di circa 0,65 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 35 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -0,23 milioni di euro e di -0,01 e -0,004 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Di seguito l'andamento degli effetti finanziari nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2025:

	2025	2026	dal 2027
IRPEF	0	-0,403	-0,23
Addizionale regionale	0	-0,01	-0,01
Addizionale comunale	0	-0,005	-0,004
Totale	0	-0,418	-0,244

in milioni di euro

Articolo 23 (Commissione paritetica)

Con riguardo all'articolo 23 (Commissione paritetica) “1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, alla verifica dell'attuazione degli articoli 20 e 21.”, si evidenzia, analogamente a quanto specificato per l'articolo 13, che la costituzione della Commissione in parola è meramente eventuale. A ogni buon conto, come indicato al successivo articolo 27, ove istituita, dalla sua istituzione e dal suo funzionamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.



Articolo 27

Individua la copertura finanziaria del provvedimento prevedendo che agli oneri derivanti dall'articolo 20 della presente legge, valutati in 418.000 euro per l'anno 2026 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Stabilisce, inoltre, che dall'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 e 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

18/04/2025

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri

Titolo: Schema di disegno di legge recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi Ortodossa Romana d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”

Referente: Presidenza del Consiglio dei ministri - USRI

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

L'intervento trae origine dalla richiesta di avvio delle trattative per la stipula di un'intesa con la Repubblica italiana, ex art. 8, comma 3 della Costituzione, presentata dalla Diocesi Ortodossa Romana d'Italia (DOR) il 15 dicembre del 2011.

Le trattative sono iniziate nel novembre 2012; la proposta di intesa è stata esaminata sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Le trattative sono state condotte dalla Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'art. 8, primo e terzo comma della Costituzione, prevede che “*tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge*” e che “*i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze*”.

Sulla base di tale norma, in data il 27 gennaio 2025 è stata siglata l'intesa con la confessione religiosa in parola tra il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e il rappresentante della confessione medesima.

Nei riguardi della Diocesi Ortodossa Romana d'Italia, degli enti religiosi che ne fanno parte e dei suoi fedeli si applicano oggi le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Le norme che regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose con intesa approvata con legge sono riconducibili al sistema delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, in particolare agli articoli da 47 a 49.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La citata legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della DOR, degli enti

confessionali che ne fanno parte e dei suoi aderenti con l'entrata in vigore della legge. La cessazione di efficacia è espressamente prevista all'articolo 19.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il presente disegno di legge è compatibile con i principi costituzionali, in quanto discende direttamente dall'attuazione di tali principi ed in particolare, di quelli legati alla libertà religiosa e al suo esercizio, al pluralismo religioso e culturale, che sono a fondamento del sistema previsto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione. Inoltre, l'intervento legislativo è conforme a quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della Costituzione in materia di libertà religiosa.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

I rapporti tra la Repubblica italiana e le confessioni religiose sono di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, primo comma, lettera c) e pertanto l'intervento normativo non invade la sfera di competenza delle regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Con riguardo all'articolo 118 della Costituzione, le norme proposte si inscrivono nell'ambito del quarto comma, dando realizzazione alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, per cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non è stata effettuata alcuna rilegificazione. La materia *de quo* è coperta da riserva di legge assoluta e pertanto non è possibile ricorrere alla delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il disegno di legge, pur nel suo aspetto particolare, risponde agli indirizzi provenienti dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in tema non soltanto di libertà individuali di religione e di coscienza, ma anche di riconoscimento dei diritti delle confessioni religiose. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale relativa ai principi di laicità dello Stato e di pluralismo religioso, oltre che di libertà religiosa e di coscienza nonché di parità delle

confessioni religiose, si vedano tra le altre le sentenze nn. 59 del 1958, 203 del 1989, 195 del 1993, 329 del 1997, 508 del 2000, n. 309 del 2003 e 52 del 2016.

La materia degli accordi con le confessioni religiose è essenzialmente politica. La Corte costituzionale, in particolare, ha chiarito come la decisione di non stipulare l'intesa non è sindacabile in sede giurisdizionale (Corte cost., sentenza n. 52 del 2016, che annulla Cass., ss.uu. civili, 28 giugno 2013, n. 16305) e che *“nel nostro ordinamento non esiste una legislazione generale e complessiva sul fenomeno religioso, alla cui applicazione possano aspirare solo le confessioni che stipulano un accordo con lo Stato. Peraltro, la necessità di una tale pervasiva disciplina legislativa non è affatto imposta dalla Costituzione, che tutela al massimo grado la libertà religiosa. E sicuramente la Costituzione impedisce che il legislatore, in vista dell'applicabilità di una determinata normativa attinente alla libertà di culto, discrimini tra associazioni religiose, a seconda che abbiano o meno stipulato un'intesa [...]”. Per queste ragioni, non è corretto sostenere che l'art. 8, terzo comma, Cost. sia disposizione procedurale meramente servente dei – e perciò indissolubilmente legata ai – primi due commi, e quindi alla realizzazione dei principi di eguaglianza e pluralismo in materia religiosa in essi sanciti. Il terzo comma, invece, ha l'autonomo significato di permettere l'estensione del “metodo bilaterale” alla materia dei rapporti tra Stato e confessioni non cattoliche, ove il riferimento a tale metodo evoca l'incontro della volontà delle due parti già sulla scelta di avviare le trattative”.*

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento europeo. Si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea e come tali sono richiamati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e alla quale, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009, è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati. Le norme contenute nel disegno di legge appaiono inoltre compatibili con le disposizioni dell'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano procedure di infrazione su medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia. In particolare, l'iniziativa appare pienamente conforme ai principi e alle garanzie sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, con particolare riferimento alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 9) ed al divieto di discriminazione, anche fondata sulla religione (articolo 14), nonché a quelli riconosciuti dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano precedenti rilevanti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La materia dei rapporti tra confessioni religiose e autorità statali è regolata in modo eterogeneo nei vari Stati membri e quindi non è possibile individuare una linea prevalente.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi indicati nell'atto sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo non utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'atto normativo non ha effetti abrogativi espliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'atto normativo non ha effetti retroattivi, non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, non contiene disposizioni di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La materia non può essere oggetto di delega.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le modalità di deduzione dall'IRPEF delle erogazioni liberali effettuate a favore della DOR. Con apposito provvedimento saranno apportate le integrazioni necessarie ad includere la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia tra i soggetti che concorrono alla ripartizione della quota dell'otto per mille destinata alla diretta gestione delle confessioni religiose. Attesa la natura tecnica di alcuni aspetti della disciplina, è, infatti, necessario fare ricorso ad atti normativi secondari per garantire la necessaria flessibilità e la rapidità di intervento, evitando di appesantire la normativa primaria con specifiche di natura applicativa soggette, tra l'altro, a possibili e frequenti aggiornamenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche in materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: schema di disegno di legge recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario Generale

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali- Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il disegno di legge è volto a dare attuazione, per quanto riguarda la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia (DOR), all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti tra le confessioni religiose e lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Ad oggi, alla DOR si applica, così come per tutte le altre confessioni religiose prive di intesa approvata con legge, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Le leggi di approvazione di intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

1. Legge 11 agosto 1984, n. 449, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese", legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante "integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante “modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
2. Legge 22 novembre 1988, n. 516, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno", come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante "modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante “modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516 recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e

l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;

3. Legge 22 novembre 1988, n. 517, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia";
4. Legge 8 marzo 1989, n. 101, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane", come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante "Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione";
5. Legge 12 aprile 1995, n. 116, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)”, come modificata dalla legge 12 marzo 2012, n. 34, “Modifica della legge 12 aprile 1995, n.116, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.
6. Legge 29 novembre 1995, n. 520, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)".
7. Legge 30 luglio 2012, n. 126, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”,
8. Legge 30 luglio 2012, n. 127, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”,
9. Legge 30 luglio 2012, n. 128, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”,
10. Legge 31 dicembre 2012, n. 245, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”,
11. Legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.
12. Legge 28 giugno 2016, n. 130 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.
13. Legge 29 dicembre 2021, n. 240 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.

L'iniziativa legislativa in esame non deriva da situazioni problematiche o di criticità.

Il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco delle garanzie riconosciute dall'articolo 8 della Costituzione e dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, posti a fondamento dell'Unione europea e sanciti anche a livello internazionale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo del disegno di legge è la piena affermazione e tutela delle libertà afferenti la sfera religiosa e di coscienza dei fedeli della DOR, in un quadro di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, tanto individuali quanto associative. Inoltre, viene esteso alla Confessione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", già applicato alle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano approvata con legge.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono: il rafforzamento complessivo dei diritti e delle libertà garantiti alla DOR e ai fedeli della confessione (diritto al libero esercizio del proprio ministero per i ministri di culto della confessione religiosa, diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto ai militari ortodossi, nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e negli istituti penitenziari, diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni religiosi); l'incidenza dell'accesso della DOR al sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 222 del 1985 (offerte deducibili e ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF).

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel caso delle Intese firmate dallo Stato italiano e da una confessione religiosa, non è ipotizzabile la "opzione zero", in quanto l'articolo 8 della Costituzione prevede la loro approvazione con legge ordinaria.

Non esistono opzioni alternative all'approvazione parlamentare dell'Intesa.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'opzione è volta ad assicurare le garanzie e i diritti della DOR e dei suoi fedeli e, pertanto, non presenta svantaggi. Gli effetti della regolazione proposta sono misurabili a partire dal dato numerico delle opzioni effettuate a favore della DOR dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi nonché dalle erogazioni liberali.

L'intervento è in grado di esplicitare i propri effetti su un numero variabile di fedeli; la DOR conta su un numero di fedeli pari a circa 800.000 unità (fonte CESNUR, relativa all'anno 2023).

Come riportato sul sito istituzionale della confessione (www.diocesiortodossa.it), la DOR si occupa dell'educazione dei bambini e dei giovani nella tradizione ortodossa, così come del catechismo per gli adulti. Laddove esiste la possibilità a livello parrocchiale, si sono costituite le Scuole Domenicali per bambini e giovani, organizzate in gruppi omogenei d'età, dove si insegnano conoscenze di fede ortodossa e corsi di lingua romena, storia, geografia e cultura. In tutte le parrocchie esistono attività educative come: l'insegnamento della lingua e storia della Romania, visione di film storici, recupero e produzione di costumi popolari e oggetti tradizionali. A questi si aggiungono numerosi concerti, esposizioni e iniziative culturali organizzate dalle parrocchie in collaborazione con autorità ed enti locali. Alle attività divulgative e di formazione, si aggiunge un impegno costante nel settore sociale-filantropico.

In particolare, il disegno di legge risponde alle esigenze sociali legate alla trasparenza dell'esercizio del culto religioso e dei diritti legati all'aderenza alla DOR (festività, assistenza spirituale, insegnamento della religione nelle scuole, deducibilità dal reddito delle persone fisiche agli effetti Irpef delle erogazioni liberali in denaro, accesso all'otto per mille dell'Irpef).

È assicurato il diritto all'assistenza spirituale da parte di ministri di culto ai militari ortodossi, ai fedeli alla Diocesi ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e a quelli reclusi in istituti penitenziari.

È riconosciuto altresì il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative allo studio del fatto religioso che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

È previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, possa essere operata la deduzione agli effetti dell'Irpef, fino all'importo di euro 1.032,91, delle erogazioni in denaro a favore della DOR, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

4.2 Impatti specifici

Il disegno di legge non comporta alcun effetto sulle micro, piccole e medie imprese e non presenta alcuna incidenza diretta sul mercato e sulla concorrenzialità. Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

Principali destinatari dell'iniziativa sono la DOR, gli enti della Diocesi e i fedeli della confessione. Inoltre, l'intervento inciderà anche sui soggetti destinatari del sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 222 del 1985 (offerte deducibili e ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF) e, quindi, lo Stato e le Confessioni religiose che hanno un'intesa approvata con legge.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

In merito, si fa rinvio a quanto indicato al punto 3 trattandosi di unica opzione di intervento.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Poiché l'intesa coinvolge due soggetti, lo Stato italiano e la Confessione religiosa, spetta ad entrambe far fronte all'attuazione di singoli aspetti dell'intesa stessa. Le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dell'intervento sono principalmente i Ministeri dell'Economia e delle finanze, dell'Interno, della Giustizia, della Salute, dell'Istruzione e del merito, dell'Università e della ricerca, della Cultura, della Difesa. L'intesa prevede che la DOR sia consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Confessione.

5.2 Monitoraggio

Un aspetto particolare, oggetto di controllo e monitoraggio, riguarda il sistema dei rapporti finanziari delineato dalla citata legge n. 222 del 1985 che, dopo l'approvazione dell'intesa, entrerà in vigore anche per la DOR. L'intesa prevede che la Diocesi Ortodossa Romana d'Italia trasmetta annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette a sua volta copia con propria relazione al Ministero dell'economia, apposito rendiconto sull'utilizzazione delle somme derivanti dalle erogazioni liberali e dalla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF.

Eventuali revisioni dovranno essere approvate con legge, previa intesa tra lo Stato italiano e la DOR sulla base del testo concordato tra le parti.

Su richiesta di una delle parti, una apposita commissione paritetica, di cui all'articolo 23, procederà alla verifica dell'andamento del sistema dei rapporti finanziari sopra delineato al fine di predisporre eventuali modifiche.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Il disegno di legge è finalizzato all'approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La DOR nel dicembre del 2011 ha presentato la richiesta di avvio delle trattative per l'intesa. L'iter, iniziato nel novembre del 2012, si è concluso nel 2025.

Il testo dell'intesa, presentato dai rappresentanti dalla DOR, è stato oggetto di trattativa con la Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa e i rappresentanti della confessione hanno esaminato il testo della bozza di intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La richiesta di intesa è stata presentata il 15 dicembre 2011 dalla confessione.

Il 15 luglio 2015 la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose *pro-tempore* e i rappresentanti della confessione religiosa hanno concluso le trattative con l'approvazione della bozza di intesa.

Il 9 febbraio 2017, il Presidente della Commissione *pro-tempore* ha inviato una nota ai componenti per comunicare l'intenzione di sottoporre la bozza di intesa al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tuttavia, l'iter procedimentale si è interrotto non essendo pervenute ulteriori indicazioni.

Il 22 settembre 2022 la Commissione *pro-tempore* ha incontrato i rappresentanti della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia per un confronto e per l'attualizzazione del testo della bozza di intesa, rimanendo in attesa delle osservazioni da parte dei rappresentanti della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia. Le osservazioni richieste non sono mai pervenute.

I lavori sono ripresi nel 2024, ad opera della vigente Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il testo dell'intesa è stato siglato il 27 gennaio 2025 dal Sottosegretario di Stato e dal Rappresentante della Confessione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Rapporti tra lo Stato e la Diocesi
ortodossa romena d'Italia)*

1. I rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, di seguito denominata « Diocesi », sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 21 febbraio 2025.

Art. 2.

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. È garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. È riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art. 3.

(Ministri di culto)

1. I ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi godono del libero esercizio del loro ministero pastorale.

2. Ai fini della presente legge, per « ministri di culto » si intendono i sacerdoti.

3. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Diocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 9 la Diocesi comunica tempestivamente alle competenti amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

Art. 4.

(Assistenza spirituale ai militari)

1. I militari ortodossi, appartenenti alla Diocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con le esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese della Diocesi nel luogo ove prestino il servizio, i militari ortodossi appartenenti alla Diocesi potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti della Diocesi.

3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti alla Diocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della Diocesi.

4. La Diocesi trasmette al Ministero della difesa l'elenco dei ministri di culto al fine di rispondere alle richieste di assistenza spirituale.

Art. 5.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

2. L'accesso di tali ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma è libero e senza limitazioni di orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.

Art. 6.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi è assicurata dai ministri di culto designati dalla Diocesi.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Diocesi trasmette all'autorità competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.

3. L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della Diocesi, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi competente per territorio.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.

Art. 7.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi.

2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle discipline del curriculum. In ogni caso non possono essere richiesti ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalità concordate dalla Diocesi con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4 sono a carico della Diocesi.

Art. 8.

(Istruzione scolastica ortodossa)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'inse-

gnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Diocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 9.

(Matrimonio)

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi di cui all'articolo 3 in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio, insieme al nulla osta, all'ufficiale dello stato civile

del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 10.

(Festività)

1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti alla Diocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo e nelle festività di cui al comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi, su richiesta dei genitori o tutori o di loro stessi, se maggiorenni.

3. Il diritto di cui al comma 1 è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dall'ordinamento dello Stato.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

(Edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Diocesi.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la Diocesi.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Art. 12.

(Cimiteri)

1. Ove possibile e nel rispetto della vigente normativa, su richiesta della Diocesi, sono previste nei cimiteri aree riservate.

Art. 13.

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e la Diocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi e dei soggetti di cui all'articolo 14, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Art. 14.

*(Riconoscimento giuridico di enti
costituiti nell'ambito della Diocesi)*

1. Ferma restando la personalità giuridica della Diocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2011, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del

17 ottobre 2011, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso agli enti di cui al comma 1 su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Diocesi. Alla domanda deve essere altresì allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Diocesi ortodossa romena d'Italia civilmente riconosciuti.

Art. 15.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 16.

(Regime tributario degli enti della Diocesi)

1. Agli effetti tributari gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.

2. Gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 17.

(Gestione degli enti della Diocesi)

1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 18.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. La Diocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 19.

(Mutamenti degli enti della Diocesi)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi o di un ente della Diocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente della Diocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Diocesi.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte della Diocesi determina la cessazione, con provvedimento del Ministro dell'interno, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Diocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 20.

(Deduzione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. La Repubblica prende atto che la Diocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore della Diocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Diocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la Diocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei monasteri, nonché per esigenze di culto della popolazione e per scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale da realizzare anche in Paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo la Diocesi è indicata con la denominazione: « Diocesi ortodossa romena d'Italia ».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Diocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Diocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Diocesi.

5. La Diocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo e delle erogazioni liberali

di cui all'articolo 20 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22.

(Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

2. La Diocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. La Diocesi provvede altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Diocesi, alla verifica dell'attuazione degli articoli 20 e 21.

Art. 24.

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Diocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 25.

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia e applicabilità nei confronti della Diocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni e organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni disposizione contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 26.

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Diocesi con lo Stato, sono promosse previamente le intese del caso, in conformità all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 27.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, valutati in 418.000 euro per l'anno 2026 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Dall'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 e 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ALLEGATO

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D'ITALIA

Preambolo

La Repubblica italiana e la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia (di seguito denominata Diocesi),

considerato che:

la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

la libertà di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo;

la Costituzione garantisce le libertà di riunione, di associazione, di professione della propria fede religiosa e di manifestazione del pensiero;

la Costituzione garantisce, inoltre, l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;

la Diocesi dichiara che i propri fedeli sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria ed a partecipare alla diffusione del messaggio evangelico;

in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

la Diocesi, fondata dal Patriarcato Romeno, è organizzata secondo le norme del proprio statuto;

riconoscono l'opportunità di addivenire alla presente intesa e convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della Diocesi, la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi.

Articolo 1.
(Libertà religiosa)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. È garantita ai cristiani ortodossi, alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. È riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 2. (*Ministri di culto*)

1. I ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi godono del libero esercizio del loro ministero pastorale.

2. Ai fini della presente intesa per ministri di culto si intendono i sacerdoti.

3. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Diocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare od essere assegnati al servizio civile.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4, 5 e 8 la Diocesi comunica tempestivamente alle competenti amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

Articolo 3. (*Assistenza spirituale ai militari*)

1. I militari ortodossi, appartenenti alla Diocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con le esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese della Diocesi nel luogo ove prestino il servizio, i militari ortodossi appartenenti alla Diocesi potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti della Diocesi.

3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti alla Diocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della Diocesi.

4. La Diocesi trasmette al Ministero della difesa l'elenco dei ministri di culto al fine di rispondere alle richieste di assistenza spirituale.

Articolo 4.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.

2. L'accesso di tali ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma è libero e senza limitazioni di orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.

Articolo 5.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi è assicurata dai ministri di culto designati dalla Diocesi.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Diocesi trasmette all'autorità competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della Diocesi accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi competente per territorio.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.

Articolo 6.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi.

2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.

Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle discipline del curriculum. In ogni caso non possono essere richiesti ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalità concordate dalla Diocesi con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4 sono a carico della Diocesi.

Articolo 7.

(Istruzione scolastica ortodossa)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Diocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Articolo 8.

(Matrimonio)

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi di cui all'art. 2 in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Articolo 9. (Festività)

1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti alla Diocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo e nelle festività di cui al comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi, se maggiorenni.

3. Il diritto di cui al comma 1 è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dall'ordinamento dello Stato.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Articolo 10. (Edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Diocesi.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la Diocesi.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Articolo 11.

(Cimiteri)

1. Ove possibile e nel rispetto della vigente normativa, su richiesta della Diocesi, sono previste nei cimiteri aree riservate.

Articolo 12.

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e la Diocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi e dei soggetti di cui all'articolo 13, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Articolo 13.

(Riconoscimento giuridico di enti costituiti nell'ambito della Diocesi)

1. Ferma restando la personalità giuridica della Diocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2011, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica agli enti di cui al comma 1 è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Diocesi. Alla domanda deve essere altresì allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Diocesi Ortodossa Romana d'Italia civilmente riconosciuti.

Articolo 14.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 15.

(Regime tributario degli enti della Diocesi)

1. Agli effetti tributari gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.

2. Gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 16.

(Gestione degli enti della Diocesi)

1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 17.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. La Diocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 18.

(Mutamenti degli enti della Diocesi)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi o di un ente della Diocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente della Diocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Diocesi.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte della Diocesi determina la cessazione, con provvedimento del Ministro dell'interno, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Diocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Articolo 19.

(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che la Diocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Diocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 20.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Diocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la Diocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 19, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei monasteri, nonché per esigenze di culto della popolazione, per scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale da realizzarsi anche in Paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione

annuale dei redditi, nel cui modulo la Diocesi è indicata con la denominazione « Diocesi Ortodossa Romena d'Italia ».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti la Diocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Diocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Diocesi.

5. La Diocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e delle erogazioni liberali di cui all'articolo 19 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 21.

(Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. La Diocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. La Diocesi provvede altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 22.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, alla verifica dell'attuazione degli articoli 19 e 20.

Articolo 23.
(*Norme di attuazione*)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Diocesi e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 24.
(*Cessazione di efficacia della normativa
sui culti ammessi e norme contrastanti*)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Diocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 25.
(*Ulteriori intese*)

1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 26.
(*Legge di approvazione dell'intesa*)

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 21 febbraio 2025

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*

ON. GIORGIA MELONI

*Il Vescovo e legale rappresentante
della Diocesi Ortodossa Romana d'Italia*

S.E. SILUAN,
al secolo CIPRIAN NICOLAE ȘPAN

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0145340